



# COMUNE DI FIRENZE

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2008/00169
Del :	22/02/2008
Esecutiva da:	22/02/2008
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Fonti inquinamento Direzione Ambiente

### OGGETTO:

**Divieto di transito ai motocicli euro 0 due tempi.**

**Integrazione divieti di transito 2008.**

### IL SINDACO

**Visto** l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

**Vista** la legge 4/11/97 n. 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da Benzene", che prevede al suo art 3 che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 c. 1 lettere a) e b) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità;

**Visto** il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

**Considerato** che l'UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell'aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana;

**Vista** la Direttiva 1999/30/CE del 22.4.1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, PTS, Pb);

**Vista** la Direttiva 2000/69/CE del 16.11.2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per Benzene e Monossido di Carbonio;

**Visto** il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al

tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all'art. 7 c.1 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992;

**Visto** il D.Lgs. 21/05/2004 n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";

**Vista** la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 "Preso d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Firenze come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell'aria recepite con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

**Considerato** che i divieti di transito veicolare vigenti sono stati applicati in attuazione degli Accordi di Programma tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni del 10 ottobre 2003, del 20 dicembre 2005 e del 10 maggio 2007 e nel rispetto dei Piani di Azione Comunale, con progressività al parco veicolare più vecchio, nell'ottica di arrivare ad un rinnovo del parco, con la finalità di avere in circolazione veicoli con fattori di emissione specifici sempre più ridotti, ottenuti sia dal naturale ricambio del parco sia mediante l'applicazione di divieti e l'erogazione di incentivi economici;

**Vista** l'ordinanza n. 2006/01105 del 22/12/2006 convalidata con ordinanza n. 2007/00144 del 15/02/2007, con la quale sono stati disposti i divieti di transito veicolare dal 1° gennaio 2007, e l'ordinanza n. 2007/01209 del 20/12/2007 con la quale sono stati disposti i divieti di transito veicolare dal 1° gennaio 2008;

**Considerato** che l'Accordo 2007-2010, approvato con D.G.R. n. 316 del 07/05/2007 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2007/G/00232 dell'8/05/2007, alla tabella 2 dell'art. 8 stabilisce per l'anno 2008 la limitazione alla circolazione anche per i motocicli euro 0 nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.00 alle 18.00;

**Preso atto** che con l'ordinanza n. 2007/01209 del 20/12/2007 si demandava a specifica ordinanza la definizione del divieto di transito per i motocicli euro 0, successivamente ad ulteriori valutazioni e concertazioni da effettuarsi in sede regionale con tutti i Comuni firmatari dell'Accordo 2007-2010;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 28 gennaio 2008, con la quale viene indicato di istituire il divieto di transito ai motocicli euro 0, limitatamente alla categoria a due tempi (con alimentazione a miscela olio/benzina) per tre giorni la settimana;

**Preso atto** che i veicoli da assoggettare alla limitazione sono i più vecchi fra i motocicli ed hanno emissioni specifiche più elevate, anche in relazione alla tipologia di alimentazione, e che tale provvedimento avrà effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla emissione degli inquinanti PM10, Benzene, Ossidi di Azoto e precursori dell'ozono;

**Ritenuto** opportuno dare attuazione a quanto previsto nell'Accordo 2007-2010 e nella Delibera della Giunta Regionale n. 57 del 28 gennaio 2008 in coerenza e continuità con i programmi intrapresi, operando con i medesimi criteri di gradualità finora adottati, integrando i divieti di transito già in vigore per autoveicoli sia a benzina che diesel, ciclomotori a due e tre ruote, autoveicoli per trasporto merci ed autoveicoli per uso speciale, Euro 0, e ciclomotori a due tempi ed autoveicoli diesel, Euro 1, con l'istituzione dal 1° marzo 2008 del divieto di transito nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì con orario 8.00 – 18.00 ai motocicli euro 0, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive, limitatamente alla categoria a 2 tempi (con alimentazione a miscela olio/benzina);

**Ritenuto** di confermare gli esoneri dal divieto previsti nell'ordinanza 2007/01209 del 20/12/2007 per i punti riguardanti la categoria dei motocicli;

**Ritenuto** di confermare, in deroga al presente divieto, gli itinerari interni ai centri abitati di Firenze e del Galluzzo normalmente aperti alla circolazione indicati nella medesima ordinanza;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

## ORDINA

**dal 1° marzo 2008**

**1) di integrare** i divieti di transito in vigore stabiliti con le ordinanze n. 2006/01105 del 22/12/2006 convalidata con ordinanza n. 2007/00144 del 15/02/2007 e n. 2007/01209 del 20/12/2007 con **l'istituzione del divieto di transito** nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo **nei giorni di MARTEDI', MERCOLEDI' e GIOVEDI'** con **orario 8.00 – 18.00** ai **MOTOCICLI** identificati dal Codice della Strada all'art. 53 lettera a), **euro 0** non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive, categoria **a 2 tempi** (con alimentazione a miscela olio/benzina);

**2)** Sono esonerati dal divieto di transito i motocicli che possano rientrare nelle categorie di veicoli esentati come da ordinanza n. 2007/01209 del 20/12/2007, con esclusione dell'esonero di cui al punto 3) lett.n) relativo alle sole autovetture;

**3)** In deroga al divieto di transito veicolare stabilito con la presente ordinanza sono normalmente aperti alla circolazione veicolare gli itinerari già previsti nell'ordinanza n. 2007/01209 del 20/12/2007 al punto 5);

**4)** La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate;

**5)** di incaricare:

- la Direzione Mobilità degli adempimenti di competenza in relazione a quanto disposto dalla presente ordinanza;
- la Società Servizi alla Strada S.p.A. dell'attuazione della presente ordinanza mediante l'installazione della segnaletica.

Le Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del N.C.d.S. verificheranno l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

**Firenze, lì 22/02/2008**

**Assessore  
Claudio Del Lungo**